



COMUNE DI VERTOVA

PROVINCIA DI BERGAMO

CAPITOLATO RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL DLGS 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE, EXTRATRIBUTARIE, PATRIMONIALI E SANZIONI PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA. CIG: Z561C38DE5

Art. 1. Oggetto e determinazione del valore della concessione

La concessione prevede la gestione del servizio di riscossione coattiva dei tributi e delle entrate comunali diverse, mediante gli strumenti previsti dalla normativa vigente e con le modalità previste nel presente capitolato.

La riscossione coattiva riguarda le somme non pagate derivanti da qualsiasi atto e provvedimento amministrativo (verbali di accertamento CDS, accertamenti, liste d'incarico, ingiunzioni, ecc...).

Per somme non riscosse si intendono: quelle tributarie (quali ICI, IMU, TARI), quelle extratributarie (rette nidi, mensa e altri servizi scolastici), quelle patrimoniali (sanzioni amministrative, canoni, ecc...) e sanzioni per violazioni al Codice della Strada.

Il Comune trasferisce al concessionario dei servizi le potestà pubbliche relative alla gestione dei servizi stessi, alle condizioni e secondo le modalità previste dalle vigenti norme e dal presente capitolato.

La riscossione coattiva e le relative procedure dovranno interessare le sole partite avute in carico dal Comune e non interferire, né cumularsi, con quelle relative all'attività di riscossione da parte di altri enti.

Ai sensi del D.L. n. 248/2007 articolo 36, comma 2, la riscossione coattiva potrà essere effettuata mediante ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n. 639/1910 seguendo anche le disposizioni del Titolo II del D.P.R. n. 602/73. Si applicheranno, pertanto, le regole e le tempistiche previste nel medesimo decreto D.L. n. 248/2007, articolo 36, comma 2.

Ai fini della formulazione dell'offerta, si indica la stima presunta dell'ammontare dei crediti da riscuotere:

ENTRATE TRIBUTARIE	€ 30.000,00
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (mensa, nidi, pre-post scuola)	€ 3.000,00
ENTRATE PATRIMONIALI(sanzioni amministrative, canoni, ecc...)	€ 3.000,00
SANZIONI VIOLAZIONI C.D.S.	€ 10.000,000
per un totale annuo presunto di	€ 46.000,00
per un totale quinquennale presunto di	€ 230.000,00
entrate tributarie, extratributarie, patrimoniali e SCDS pregresse presunte	€ 100.000,00
per un valore nominale complessivo	

€ 330.000,00



COMUNE DI VERTOVA

PROVINCIA DI BERGAMO

Attesa l'aleatorietà dell'importo reale delle riscossioni si stabilisce convenzionalmente che il valore presunto del contratto corrispondente ad un importo complessivo dell'aggio posto a base d'asta, pari ad € 39.600,00= (aggio a base d'asta 12% su € 330.000,00=).

Si precisa che il corrispettivo a favore del concessionario varierà in aumento o in diminuzione rispetto alle riscossioni effettivamente realizzate. **Si esclude ogni altro corrispettivo non previsto dal presente capitolato.**

Art. 2. Modalità di espletamento dell'incarico

Ogni singolo Responsabile dell'Entrata (così come risultante nel PEG di Bilancio approvato annualmente) invierà al Concessionario l'elenco dei debitori morosi, suddiviso per tipologia di credito, anno di riferimento, estremi fattura o documento equipollente per le entrate patrimoniali, e estremi dell'atto di accertamento per le entrate tributarie, importo quota capitale, importo fattura, interessi, eventuali sanzioni e spese da recuperare, e completo delle seguenti indicazioni:

a) qualora trattasi di persona fisica: cognome, nome, data (giorno, mese e anno) e luogo (comune e provincia) di nascita, ultima residenza nota e codice fiscale;

b) qualora si tratti di impresa commerciale: nome della ditta o ragione sociale, sede legale della ditta o della società, codice fiscale o partita Iva.

La lista di carico si considera trasmessa con l'avvenuta ricezione della PEC dedicata all'attività di riscossione oppure con altra idonea modalità telematica.

Il Concessionario provvede, sulla base dell'elenco nominativo dei debitori, alla predisposizione ed invio delle ingiunzioni fiscali e degli atti conseguenti, previsti dalla vigente normativa in tema di riscossione coattiva delle entrate.

Oltre quanto previsto al precedente art. 1, al Concessionario potrà essere affidato il recupero di somme, spettanti al Comune di Vertova, a qualunque titolo e in qualunque fase della procedura coattiva.

Al termine della procedura ed in caso di mancato recupero il concessionario fornirà al relativo Responsabile di entrata una relazione per ogni singolo contribuente attestante l'impossibilità di recuperare il credito ai fini della dichiarazione di inesigibilità del credito.

Una volta accertata l'inesigibilità del credito, il Responsabile dell'entrata, con proprio provvedimento, provvederà al discarico delle suddette somme inesigibili.

Costituiscono causa di perdita del diritto del Concessionario al discarico:

- a) vizi o irregolarità compiute nelle attività di notifica
 - b) mancata riscossione per fatto imputabile al Concessionario a causa di imperizia e/o negligenza
 - c) incompletezza della procedura coattiva e dell'opposizione a eventuali ricorsi
 - d) mancata comunicazione di inesigibilità entro 24 mesi decorrenti dalla ricezione dell'elenco dei debitori morosi da parte del Comune, ai sensi di quanto previsto nei precedenti articoli, fatta
- VIA ROMA, 12 – 24029 VERTOVA (BG) – TEL. UFFICI AMMINISTRATIVI 035/711562 – INTERNO 4 – FAX 035/720496
P. IVA 0023 8520 167



COMUNE DI VERTOVA

PROVINCIA DI BERGAMO

eccezione per procedure di particolare complessità in corso alla suddetta data, rispetto alle quali il Concessionario dovrà puntualmente relazionare al Comune.

La perdita del diritto al discarico comporterà l'applicazione di una penale di importo corrispondente all'importo della somma non riscossa, con le modalità previste al successivo articolo.

Art. 3. Durata della concessione

La durata dell'affidamento è stabilita in cinque anni con decorrenza dalla data della sottoscrizione del contratto o dalla data di consegna anticipata del servizio.

Nel caso in cui, alla scadenza della concessione in essere, il Comune di Vertova non avesse ancora provveduto ad aggiudicare il servizio per il periodo successivo, il Concessionario potrà essere obbligata a continuare il servizio alle stesse condizioni economiche e contrattuali vigenti alla data di scadenza, per un tempo massimo di un anno (cosiddetta "proroga tecnica").

Per le procedure in corso, alla scadenza della concessione, si applica l'art. 13 del presente Capitolato.

Art. 4. Obblighi del Comune

Gli uffici del Comune di Vertova forniscono, ognuno per quanto di propria competenza, ogni informazione utile al recupero del credito e si impegna a fornire notizie e dati necessari o anche solo utili all'espletamento del servizio.

Il Comune si obbliga a fornire, attraverso gli uffici competenti per le singole entrate da riscuotere, gli elenchi dei contribuenti suddivisi in ruoli o liste di carico distinte per tipologia di tributo e anno di riferimento.

Art. 5. Obblighi del concessionario

Il Concessionario subentra al Comune in tutti i diritti e gli obblighi stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di riscossione coattiva delle entrate comunali ed è tenuto a provvedere in modo diligente e costante al miglior funzionamento del servizio.

Il Concessionario ha l'obbligo di organizzare il servizio con propri capitali, mezzi e personale e con l'organizzazione a proprio rischio, nel rispetto delle norme vigenti in materia e, comunque, nel rispetto delle norme di cui al presente Capitolato, di tutte le disposizioni di legge relative alle entrate oggetto dell'affidamento, nonché delle disposizioni contenute nei relativi Regolamenti Comunali.

Il Concessionario è tenuto ad osservare ed applicare le norme generali e comunali vigenti nelle materie oggetto della concessione, le disposizioni di legge relative ai servizi di cui alla presente concessione, nonché ad agire nel rispetto del D. Lgs.vo 196/2003 (trattamento dei dati personali), della legge n. 241 del 1990 (procedimento amministrativo e diritto di accesso), della legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente), del Dpr n. 445 del 2000 (documentazione amministrativa) e loro successive modificazioni. Il Concessionario, in particolare, è tenuto a designare e a comunicare al Comune, alla data di attribuzione del servizio ed entro otto giorni in caso di eventuale sostituzione, il responsabile del



COMUNE DI VERTOVA

PROVINCIA DI BERGAMO

trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi di cui all'articolo 17 del D.lgs n. 81 del 2008. E' tenuto altresì a designare un funzionario responsabile, cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della riscossione coattiva delle entrate in concessione, così come previsto dalla normativa vigente in materia. Tale funzionario dovrà essere in possesso di un titolo di studio attinente al lavoro da svolgere.

Tutta la procedura di riscossione coattiva deve essere gestita tramite un software che dovrà essere accessibile via web dal Comune per l'interrogazione e la rendicontazione di ogni singola posizione per la quale dovranno essere visibili tutte le fasi svolte con indicata tutta la tempistica e tutte le date di notifica dei provvedimenti con i relativi indirizzi. Dovranno altresì poter essere visualizzati tutti gli importi richiesti, i versamenti, nonché gli sgravi e/o rettifiche e/o annullamenti.

Deve procedere all'acquisizione e informatizzazione di tutti i pagamenti e renderli disponibili al Comune di Vertova senza alcun costo a carico dell'Ente.

Deve procedere al versamento del contributo IFEL previsto sull'Imposta comunale sugli Immobili, secondo la misura e le modalità stabilite dalla normativa vigente e calcolato sull'intero ammontare delle somme riscosse. Analoga attività dovrà essere effettuata per eventuali altri tributi, nel caso sia previsto da nuove norme entrate in vigore nel corso dell'appalto.

Fornire tutte le elaborazioni, informazioni, statistiche e dati, sia analitici che sintetici relative alle riscossioni, per ogni tipologia di entrata, richieste dall'Amministrazione Comunale.

Rendere il conto della gestione, suddiviso per singola entrata e redatto sia su supporto cartaceo che elettronico secondo le scadenze e le modalità previste dalle norme vigenti.

Il Concessionario dovrà farsi carico in caso di ricorsi e/o atti di citazione in opposizione (qualunque sia il merito della questione sollevata, sia che riguardi l'an ed il quantum del credito oggetto di riscossione che la validità e regolarità degli atti esecutivi, in tutti i gradi di giudizio), degli oneri delle relative costituzioni, memorie difensive, istanze istruttorie, predisposizione di atti di appello e/o ricorsi per cassazione e quant'altro necessario per permettere la prosecuzione della procedura di riscossione, facendosi rappresentare in giudizio da proprio personale o da terzi professionisti abilitati alla difesa.

Il Concessionario si obbliga a portare a termine le procedure già iniziate, per gli atti emessi e notificati entro i termini di scadenza della concessione, nonché a curare a proprie spese tutto il contenzioso eventualmente derivante dalla gestione delle entrate in concessione dinanzi ai competenti organi giurisdizionali.

Il Concessionario deve inoltre:

a) rendere al Comune la contabilità delle riscossioni coattive e conservare le posizioni dei singoli contribuenti anche con sistemi informatici;

b) conservare i carichi delle entrate affidate, gli elenchi dei contribuenti morosi e gli atti della gestione per i dieci anni successivi all'avvenuta riscossione e trasmettere, entro 30 giorni dalla richiesta del



COMUNE DI VERTOVA

PROVINCIA DI BERGAMO

Comune, detti atti al Comune medesimo al fine di consentire il controllo di merito sull'attività di riscossione;

c) su richiesta dei diversi Settori del Comune competenti fornire, per ogni singola entrata affidata, la situazione aggiornata, con specifica indicazione del carico originario, delle somme riscosse, delle somme discaricate e/o sgravate, di quelle ancora da riscuotere, delle sospensioni e delle dilazioni, degli interessi e competenze maturate in relazione allo stato della riscossione.

d) fornire al Comune tutti gli eventuali dati ed elementi statistici che saranno richiesti.

Art. 6. Modalità di incasso

Il Comune di Vertova autorizza il Concessionario ad effettuare gli incassi attraverso i seguenti canali:

- bollettino di conto corrente postale;
- altri canali stesi in sede di offerta purché soddisfino il principio della semplificazione e tempestività senza oneri a carico dell'Amministrazione Comunale;

Ogni singolo Responsabile dell'entrata può autorizzare piani di rientro dilazionato – che in ogni caso escludono la novazione dell'obbligazione – ai sensi e con le modalità previste dal Regolamento Disciplina delle Entrate del Comune e dalla normativa vigente con particolare riferimento al D.L. 248/2007 e s.m.i.

Art.7. Corrispettivo del concessionario

Per lo svolgimento del servizio affidato, il Comune riconoscerà al Concessionario un aggio calcolato in percentuale sulle somme effettivamente riscosse a titolo di tributo o altra entrata, sanzioni e interessi. La percentuale dell'aggio è quella risultante in sede di gara. Tale compenso sarà assoggettato all'IVA secondo le disposizioni di legge.

Rimangono, in via esclusiva e per intero, di competenza del Concessionario gli importi incassati a titolo di rimborso delle spese di notifica e delle spese postali.

L'aggio, nella misura risultante in sede di gara è definitivo, imm modificabile e vincolante tra le parti, per tutta la durata della concessione.

Il Comune riconosce, nel caso di mancato recupero delle somme ingiunte, un importo forfettario massimo pari al 50% delle spese effettivamente sostenute dal Concessionario a pratica quale compartecipazione alle spese di notifica. Tale importo viene erogato al concessionario da parte del Comune solo a conclusione delle singole procedure e a seguito di discarico e/o inesigibilità del creditore.

In caso di mancata riscossione per qualunque motivo, anche a seguito di annullamento dell'ingiunzione da parte dell'ente creditore tutte le spese, ad eccezione di quelle sopra specificate, sono a carico del concessionario.

Le spese relative alle procedure esecutive sono a carico del debitore in caso di avvenuta riscossione nella misura indicata dalla tabella a) del D.M. del 21/11/2000 e ss.mm.

Art. 8. Revisione corrispettivo



COMUNE DI VERTOVA

PROVINCIA DI BERGAMO

L'aggio a favore del Concessionario, così come determinato ai sensi del precedente articolo, rimane fisso ed invariabile per tutta la durata della concessione, non essendo soggetto ad alcuna variazione.

Art. 9. Riversamento delle somme riscosse - Rendicontazioni

Il Concessionario, provvede ad incassare direttamente gli importi a qualsiasi titolo dovuti dai contribuenti, relativi al servizio di cui alla presente concessione, su "conto corrente dedicato" alla riscossione delle entrate dell'Ente "Comune di Vertova", acceso presso un istituto di credito o presso Poste Italiane S.p.A..

I versamenti eseguiti dai contribuenti, devono essere riversati alla Tesoreria Comunale al netto del compenso di propria spettanza, con cadenza mensile, entro e non oltre il quindicesimo giorno del mese successivo.

In caso di ritardato nel riversamento delle somme riscosse, il Comune di Vertova applicherà un interesse di mora pari al saggio di interesse legale maggiorato di 2 punti percentuali.

Il Concessionario dovrà trasmettere ai Settori competenti del Comune rendicontazioni analitiche, su supporto informatico (foglio excel), con scadenza trimestrale nel quale, per ogni somma riscossa, dovrà essere individuata la tipologia di entrata (es. I.C.I., Tia), ed ogni tipo di informazione che consenta in modo chiaro e dettagliato il controllo delle singole partite riscosse. In particolare dovranno essere indicati i seguenti dati: - dati utente/contribuente - importo somme versate e relativa annualità, specificando importo interessi, importo eventuali sanzioni, importo spese di notifica, importo eventuali somme riscosse a titolo di IVA, importo somme riscosse a titolo di procedure cautelari/esecutive - importo compenso trattenuto;

Relativamente alla sola riscossione della tariffa rifiuti dovrà essere rendicontata, oltre a quanto richiesto al punto precedente, la somma riscossa a titolo di tributo provinciale.

Su richiesta il Concessionario dovrà fornire la situazione aggiornata, per ogni tipologia di entrata, dello stato della riscossione, delle procedure cautelari/esecutive in corso, nonché sullo stato delle notifiche.

Ai fini del rimborso il Concessionario dovrà altresì rendicontare le spese di notifica, postali e le spese per le procedure cautelari e/o esecutive, recuperate dal contribuente moroso.

Art. 10 – Rapporti con l'utenza

Il Concessionario dovrà mettere a disposizione dei contribuenti ogni utile informazione per la completa comprensione delle fattispecie oggetto di riscossione, nonché dei diritti ad essi spettanti in ordine agli atti notificati mettendo a disposizione punti di contatto adeguati (telefono, fax, mail) al fine di fornire tutte le informazioni necessarie all'utente.

Art. 11. Cauzione

La società affidataria, a garanzia degli obblighi contrattuali e patrimoniali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, è tenuta a prestare apposita garanzia provvisoria in favore della Stazione appaltante, a corredo dell'offerta, pari al 2 % (dueper cento) del valore stimato dell'appalto, calcolato ai sensi dell'art. 35, comma 4, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.



COMUNE DI VERTOVA

PROVINCIA DI BERGAMO

La garanzia può essere prestata, a scelta dell'offerente, negli esatti termini definiti, a pena di esclusione, dal sopracitato art. 93, cui si rinvia.

La garanzia deve, a pena di esclusione:

- a) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, C.C., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- b) avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

L'offerta deve altresì essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, qualora l'offerente risultasse affidatario.

La cauzione definitiva, determinata ai sensi del predetto art. 103, è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per gli operatori economici che si trovino nella situazione di cui all'art. 93, comma 7, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui sopra, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

La cauzione dovrà specificatamente precisare di essere prestata anche a garanzia del mancato riversamento delle somme riscosse.

In caso di mancato versamento delle somme dovute e in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, il Comune può procedere, previa contestazione formale debitamente notificata, all'escussione della cauzione.

La cauzione deve essere reintegrata entro 15 giorni, qualora, nel corso della concessione essa sia stata incamerata parzialmente o totalmente dal Comune.

La cauzione deve essere mantenuta integra per tutta la durata della concessione; alla sua scadenza verrà svincolata nei modi di legge. In particolare verrà svincolata quando le parti avranno regolato, in modo definitivo, ogni conto o partita in sospeso derivante dall'esecuzione del contratto, ivi comprese le attività ancora in corso al termine della concessione, come previsto al successivo art. 12.

Resta salvo per l'Amministrazione Comunale l'esperimento di ogni azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente a coprire eventuali danni arrecati al Comune.

Art. 12. Responsabilità civile verso terzi – Assicurazioni



COMUNE DI VERTOVA

PROVINCIA DI BERGAMO

Il Concessionario è responsabile di qualsiasi danno, arrecato nella gestione dei servizi affidati, sia a terzi e sia al Comune e solleva lo stesso da ogni responsabilità diretta e/o indiretta sia civile, sia penale; sono compresi i danni alle persone, alle cose nonché quelli di natura patrimoniale per qualunque causa dipendente dai servizi assunti, compreso il mancato servizio.

Il Concessionario si impegna a proprie spese a stipulare e a mantenere in vigore per tutta la durata dell'affidamento della concessione, apposita polizza per la copertura di tutte le responsabilità, nessuna esclusa, derivanti dalla gestione del servizio oggetto del presente Capitolato, con primaria compagnia assicuratrice, almeno 10 giorni prima della data fissata per l'inizio dell'affidamento.

Art. 13. Obblighi successivi alla scadenza della concessione

Alla scadenza della concessione, il Concessionario con salvaguardia dei termini prescrizionali, dovrà continuare la gestione di tutte le attività residuali oggetto del contratto, riferita agli anni di propria competenza, fino alla conclusione di ogni attività connessa e conseguente.

Una volta terminata la procedura di recupero coattivo dei crediti il Concessionario restituirà tutta la documentazione al Comune di Vertova sia su supporto cartaceo che su supporto informatico richiesto dal Comune.

Art. 14. Penali – Risoluzione del contratto

In caso di irregolarità o di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente capitolato e dalle disposizioni vigenti che possano arrecare al Comune qualunque tipo di danno, al Concessionario possono essere applicate penali, determinate con provvedimento dirigenziale, a discrezione dell'Amministrazione Comunale, fatta salva la facoltà, per i casi più gravi o in caso di recidiva, di risolvere di diritto il contratto, trattenendo a titolo di risarcimento, e fatto salvo ogni diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni, la cauzione.

L'applicazione delle penali relative al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, saranno applicate nelle seguenti misure:

a) Nel caso di reiterato ritardo nel riversamento delle somme spettanti al Comune (a partire dalla terza volta in un anno solare), o nel caso di ritardo superiore a 60 giorni, oltre al pagamento degli interessi legali, così come in precedenza determinato sarà applicata una penale pari al 5% dell'ultimo importo versato in ritardo;

b) Per la mancata presentazione del rendiconto contabile di cui al precedente articolo 9, € 100,00 (cento/00), per ogni giorno di ritardo;

c) Per irregolarità o mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente capitolato e dichiarati in fase di gara e non attuati, al concessionario possono essere applicate penali da un minimo di €. 50,00= fino ad un massimo del 10% del deposito cauzionale, secondo la gravità dell'inadempienza valutata dall'Amministrazione.



COMUNE DI VERTOVA

PROVINCIA DI BERGAMO

La contestazione dell'addebito viene notificata al concessionario, che potrà presentare proprie controdeduzioni nel termine di 10 giorni, decorso il quale il Comune, ricorrendone i presupposti, procederà all'applicazione delle penali e/o attiverà le azioni ed i provvedimenti che riterrà adeguati.

Il pagamento delle penali deve avvenire entro 10 giorni dalla conclusione della procedura di contestazione. Qualora il concessionario non proceda al pagamento, l'amministrazione procederà all'escussione della cauzione prestata; in tale caso il Concessionario dovrà obbligatoriamente reintegrare detta garanzia nei venti giorni successivi alla ricezione della comunicazione.

Il Comune procederà alla risoluzione del contratto, previa contestazione, nel caso di reiterate inadempienze alle norme previste dal presente Capitolato e nel caso sia accertato che il comportamento del Concessionario nei confronti dei contribuenti non sia improntato alla correttezza e buona fede.

In particolare, costituisce clausola risolutiva espressa del contratto il reiterato ritardo nel riversamento delle somme riscosse, oltre i termini in precedenza indicati, nonché il mancato riversamento oltre il termine di 90 giorni.

Art. 15. Decadenza dalla concessione

Il Concessionario incorre nella decadenza dalla gestione nei casi disciplinati dall'articolo 13 del D.M. n. 289 del 2000 e precisamente:

- a) per la cancellazione dall'albo;
- b) per non aver iniziato il servizio alla data fissata;
- c) per inosservanza degli obblighi previsti dall'atto di affidamento e dal relativo capitolato d'onori;
- d) per non aver prestato od adeguato la cauzione stabilita per l'effettuazione del servizio;
- e) per aver commesso gravi abusi o irregolarità nella gestione.

In caso di decadenza, il Comune incamererà l'intero importo della cauzione.

In caso di decadenza, rimanendo ferma la scelta del Comune di continuare la gestione del servizio in concessione, il Comune si riserva la possibilità di affidare la gestione del servizio al successivo migliore offerente, come risultato dall'esperimento della procedura di gara.

Art. 16. Decadenza dalla concessione

Il Comune potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del C.C. nei seguenti casi:

- a) Interruzione del riversamento delle somme incassate;
- b) Interruzione del servizio senza giusta causa;
- c) Rifiuto o ritardata produzione della documentazione richiesta;
- e) Messa in liquidazione e/o altre procedure concorsuali o altri casi di cessazione dell'attività;



COMUNE DI VERTOVA

PROVINCIA DI BERGAMO

f) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente, mancata applicazione dei contratti collettivi.

Nel caso di risoluzione, il Concessionario ha diritto soltanto al pagamento delle attività regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Art. 17. Modifiche alla concessione

Qualora, nel corso del periodo oggetto dell'affidamento, intervenissero modifiche normative, il Comune si riserva di richiedere al Concessionario ulteriori prestazioni aggiuntive o complementari a quelle oggetto della presente concessione.

Art. 18. Oneri fiscali e spese contrattuali

Sono a carico del Concessionario tutte le spese inerenti e conseguenti lo svolgimento del servizio di cui al presente capitolato d'oneri comprese tutte le spese contrattuali.

Art. 19. Personale

Il Concessionario dovrà disporre di personale e mezzi adeguati a garantire il regolare e corretto funzionamento delle attività, attraverso l'impiego delle necessarie figure professionali, obbligandosi ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le condizioni previste dai contratti collettivi di lavoro di categoria e dagli eventuali accordi integrativi vigenti. Inoltre, dovrà provvedere, a propria cura e spese, agli accantonamenti contemplati dagli stessi accordi collettivi, alle assicurazioni di legge ed all'osservanza di tutte le forme previdenziali stabilite, tenendone del tutto indenne e sollevato il Comune.

Il personale del Concessionario impiegato nello svolgimento delle attività oggetto del presente capitolato agirà sotto la diretta ed esclusiva responsabilità del medesimo. Il Concessionario, nella gestione del servizio adotta, inoltre, tutti gli accorgimenti ed i dispositivi di protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori, nel rispetto della normativa vigente sulla sicurezza del lavoro.

Il Comune rimane completamente estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intervengono tra il Concessionario ed il suo personale dipendente. Nessun diritto potrà essere fatto valere nei confronti del Comune, se non previsto da disposizioni di legge.

Il Concessionario si obbliga, nell'esecuzione della concessione, al pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Vertova (pubblicato sul sito internet istituzionale) e pertanto, ai sensi del disposto dell'art. 2 comma 3 del medesimo D.P.R. n. 62/2013, si procederà a risoluzione ovvero decadenza del rapporto contrattuale in caso di violazione degli obblighi derivanti dal summenzionato Codice di comportamento.

Art. 20. Riservatezza e segreto d'ufficio

Il Concessionario ed i suoi dipendenti o collaboratori sono vincolati dal segreto d'ufficio; pertanto, le notizie e le informazioni conosciute in dipendenza dell'esecuzione delle attività affidate non potranno, in



COMUNE DI VERTOVA

PROVINCIA DI BERGAMO

alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né utilizzate per fini diversi da quelli propri dello svolgimento dell'affidamento. Deve essere, inoltre, garantita l'integrale osservanza del D.Lgs.196/03 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di protezione dei dati personali. In caso di acclarata responsabilità personale dipendente per violazione degli obblighi imposti dal presente articolo, il Concessionario è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti, compreso l'allontanamento dell'operatore che è venuto meno all'obbligo della riservatezza, fatta salva la possibilità del Comune di tutelare i propri interessi nelle competenti sedi giudiziarie.

Art. 21. Informativa ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 30/06/2003 n. 196

I dati forniti dai partecipanti alla gara saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per la gestione del procedimento di appalto e per le finalità strettamente necessarie all'esecuzione del contratto.

Il trattamento degli stessi viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaborati elettronici a disposizione degli uffici.

I dati verranno comunicati e pubblicati in applicazione delle norme in materia di appalti pubblici. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto al trattamento comporterà l'impossibilità di dar corso all'offerta.

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Procedimento. I partecipanti possono esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

Art. 22. Subconcessione e cessione del contratto

E' vietata ogni forma di subconcessione del servizio, nonché la cessione del contratto a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea e/o parziale, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causate all'Amministrazione.

Possano essere date in sub affidamento le seguenti attività:

- a) Stampa e spedizione.
- b) Gestione informatica delle banche dati.

Il ricorso a terzi, limitatamente alle attività precedentemente indicate, deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dall'art. art 105 del Dlgs 18 aprile 2016 nr. 50, in quanto applicabili. Per potersi avvalere del subaffidamento in sede di offerta il Concessionario deve averne espresso la volontà, indicando le categorie di attività che intende sub affidare.

Art. 23. Tracciabilità dei flussi finanziari e fatturazione

Il Concessionario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti all'art.3 della legge 13 Agosto 2010 n. 136 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla presente concessione, utilizzando, allo scopo, un apposito conto corrente bancario e/o postale dedicato alle commesse pubbliche.



COMUNE DI VERTOVA

PROVINCIA DI BERGAMO

Il Concessionario comunicherà al Comune gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario o postale dedicato/i entro 15 giorni dall'aggiudicazione dell'appalto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i.

Il mancato assolvimento da parte del Concessionario agli obblighi previsti dall'art. 3 della sopracitata Legge per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente appalto, comporta la risoluzione di diritto del contratto ai sensi del c. VIII del medesimo articolo 3.

Il corrispettivo mensile verrà trattenuto dal Concessionario, con regolarizzazione contabile mediante la presentazione di regolare fattura, che dovrà essere inviata esclusivamente in forma elettronica ai sensi del D.M. n° 55 del 3/4/2013 e del D.L. 66/2014 relativo al Registro Unico delle Fatture.

Art. 24. Foro competente

Le eventuali controversie saranno devolute esclusivamente alla Giurisdizione del Foro di Bergamo competente territorialmente in relazione al Comune di Vertova.

Art.25. Domicilio legale del concessionario

A tutti gli effetti del presente contratto il Concessionario elegge domicilio legale presso la Casa Municipale del Comune di Vertova, Via Roma 12.

Art. 26. Disposizioni finali

Per quanto non previsto e considerato nel presente capitolato si fa espresso rinvio alle leggi e disposizioni vigenti.

Il Responsabile del Settore II
Rag. Rossi Luciana